Causa T-53/01 R

Poste Italiane SpA
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Art. 86 CE, in combinato disposto con l'art. 82 CE — Art. 86, n. 2, CE — Servizi postali — Urgenza — Contemperamento degli interessi»

Ordinanza del presidente del Tribunale 28 maggio 2001 . . . . . II-1482

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Contemperamento di tutti gli interessi in gioco — Carattere provvisorio della misura*

   (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2. *Procedura — Intervento — Persone interessate — Controversia relativa alle condizioni di applicazione degli artt. 86 CE e 82 CE nel settore dei servizi postali — Domanda di intervento di un'associazione che raggruppa agenzie nazionali di recapito autorizzate a fornire servizi postali non riservati — Ricevibilità*

   (Artt. 82 CE e 86 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)

3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno patrimoniale — Domanda introdotta dal prestatore di un servizio universale incaricato di una missione di interesse economico generale*

   (Artt. 86, n. 2, CE e 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 86 CE — Presupposti per la concessione — Contemperamento di tutti gli interessi in gioco*

   (Artt. 86 CE e 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che una domanda di provvedimento urgente deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno di tali presupposti. Il giudice dell'urgenza procede del pari, se del caso, al contemperamento degli interessi in gioco. La misura richiesta deve essere inoltre provvisoria nel senso che essa non pregiudichi i punti di diritto o di fatto controversi né anticipi le conseguenze della decisione che verrà pronunciata successivamente nella causa principale.

   (v. punti 43-44)

2. In forza dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello Statuto stesso, il diritto d'intervento è subordinato alla condizione di provare un interesse alla soluzione della controversia.

   È ammesso l'intervento di associazioni rappresentative che abbiano per scopo la tutela dei loro membri nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi.

   Un gruppo di agenzie di recapito autorizzate a fornire servizi non riservati è titolare di un interesse di tale natura, trattandosi di una controversia che solleva questioni di principio relative ai presupposti di applicazione degli

artt. 86 CE e 82 CE nel settore di nuovi servizi postali di recapito garantito a data od ora prestabilite e, in particolare, alla portata di tale settore che può essere riservato per effetto delle suddette disposizioni.

(v. punti 46, 51-58)

3. Nell'ambito della valutazione di una domanda di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'urgenza, un danno di carattere meramente pecuniario non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato come irreparabile né difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

Una domanda di sospensione dell'esecuzione sarebbe giustificata se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la ricorrente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza.

Dal momento che si tratta di una domanda introdotta da un prestatore di un servizio universale, incaricato di una missione d'interesse economico generale, ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, la cui realizzazione è essenziale, il provvedimento di sospensione sarebbe giustificato anche se risultasse che, in assenza di esso, il prestatore non potrebbe svolgere la missione affidatagli fino a che non fosse statuito nel merito. Una prova del genere sarebbe fornita se si dimostrasse, tenuto conto delle condizioni economiche nelle quali la missione d'interesse economico generale è stata fino ad allora svolta, che il diritto esclusivo considerato è assolutamente indispensabile per lo svolgimento di tale missione da parte del titolare di tale diritto.

(v. punti 119-121)

4. Nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 86 CE, è compito del giudice dell'urgenza raffrontare, da un lato, l'interesse della richiedente ad ottenere il provvedimento provvisorio richiesto e, dall'altro, l'interesse pubblico all'esecuzione di una decisione della Commissione, adottata in forza dell'art. 86, n. 3, gli interessi dello Stato membro destinatario di siffatto atto e gli interessi di terzi che siano direttamente colpiti da un'eventuale sospensione della decisione controversa.

(v. punto 130)